

CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

LIVELLI		PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
I	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	
M	7	200	16,00				Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
P	6	180	14,40				
E	5	150	12,00				
G	4	140	11,20				
A	3	130	10,40				
T	2	117	9,36				
-	1	100	8,00				

LIVELLI		PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
O	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	F = 173	
P	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
E	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
R	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
A	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	
-							

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Imps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscamente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 8 comma 4 D.lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16, ai fini del computo del preddetto limite, per la parte dei contributi versati che accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TIR. Per la parte dei contributi versati dal datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TIR, non hanno frutto della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Art. 8 comma 4 D.lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TIR destinata a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.